



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E  
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E  
AGRICOLTURA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA nella seduta del 16 luglio 2018 ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di Legge "DISCIPLINA DELLA FRODE SPORTIVA E DELL'ABUSIVO ESERCIZIO DI GIUOCO O DI SCOMMESSA" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

DISCIPLINA DELLA FRODE SPORTIVA E DELL'ABUSIVO ESERCIZIO DI GIUOCO O DI SCOMMESSA

TITOLO I  
MODIFICHE AL CODICE PENALE E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

1. È abrogato l'articolo 204, terzo comma, numero 4 del Codice Penale.

Art. 2

1. Dopo l'articolo 204 quater del Codice Penale è aggiunto l'articolo 204 quinquies:

*"Art. 204 quinquies  
(Frode sportiva)*

Chiunque usa artifici o raggiri al fine di alterare il risultato di una competizione sportiva, è punito con la prigionia, la multa a giorni e l'interdizione di terzo grado. La stessa pena si applica a chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. La stessa pena si applica altresì al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Le pene sono aumentate di un grado se le condotte di cui ai commi precedenti sono dirette ad ottenere vincite in concorsi pronostici o scommesse autorizzati."



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E  
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E  
AGRICOLTURA

TITOLO II  
MODIFICHE ALLA LEGGE 30 SETTEMBRE 2015 N. 149 "DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ  
SPORTIVA"

Art. 3

1. Dopo l'articolo 60 della Legge 30 settembre 2015 n.149 sono aggiunti gli articoli 60 bis e 60 ter:

"Art. 60 bis  
(*Rapporti fra Giustizia Sportiva e Giustizia Ordinaria*)

1. L'esercizio dell'azione penale e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi. L'avvio dell'azione penale non interrompe, influenza o sospende il procedimento disciplinare sportivo.
2. Gli organi inquirenti e requirenti della giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti formati o acquisiti nell'ambito di procedimenti penali.

Art. 60 ter  
(*Obbligo di denuncia*)

1. I Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o delle Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute e affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) o degli altri enti o associazioni sportive, nonché i rispettivi organi inquirenti e requirenti, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia del misfatto di cui all'articolo 204 quinquies del Codice Penale, sono obbligati a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria."

TITOLO III  
MODIFICA ALLA LEGGE 25 LUGLIO 2000 N.67 "DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DEI  
GIOCHI, DEI CONCORSI A PREMI, DELLE LOTTERIE, DEL LOTTO, DEI GIOCHI DELLA  
SORTE E DELL'ABILITÀ E DELLE SCOMMESSE" E SUCCESSIVE MODIFICHE



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E  
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E  
AGRICOLTURA

Art. 4

1. L'articolo 16 della Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche è sostituito dal seguente articolo:

"Art. 16

*(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)*

1. È punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado, chiunque, senza autorizzazione:

- a) organizza, gestisce o esercita, anche a distanza, giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse o concorsi pronostici su competizioni sportive o su altre attività che la legge riserva ad ente autorizzato;
- b) raccoglie la prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite, la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi dai soggetti di cui all'articolo 5 della presente legge, si applicano la prigionia e l'interdizione di terzo grado nonché la multa.

3. È punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo."

Art. 5

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge **entra** in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.